



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 742

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 19 maggio 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) *Pag.* 7

Commissioni permanenti

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria *Pag.* 8

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 17

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 21

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 32

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 36

Ufficio di Presidenza » 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato IV controllo criminali sulle attività connesse al gioco (Riunione n. 19)</i>	Pag.	49
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	50
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	55
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	57

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	58
Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	60

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MELILLI

Interviene il ministro per il Sud e la coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MELILLI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, in merito alle tematiche e agli obiettivi strategici tra cui saranno ripartite le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027

Il presidente MELILLI introduce l'audizione.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), che interviene da remoto, e il presidente PESCO (*M5S*), nonché i deputati Stefania PRESTIGIACOMO (*FI*), FASSINA (*LEU*) D'ATTIS (*FI*), che interviene da remoto, MISITI (*M5S*), che interviene da remoto, Ubaldo PAGANO (*PD*), TRANCASSINI (*FDI*), LOVECCHIO (*M5S*), che interviene da remoto, il presidente MELILLI e CANNIZZARO (*FI*).

Il presidente MELILLI ringrazia il Ministro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Giovedì 19 maggio 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (AGE) E DELL'ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI (APEI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI (ANCODIS), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMATORI INSEGNANTI SUPERVISORI (ANFIS), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA (SIPED), DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI (CIDI) E DEL PROFESSOR EUGENIO PROSPERETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598 (DECRETO-LEGGE N. 36/2022 – ULTERIORI MISURE ATTUAZIONE PNRR)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria

313^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che all'emendamento del Governo 13.100 è stato presentato il subemendamento 13.100/1, pubblicato in allegato.

Dà conto dei pareri della Commissione affari costituzionali e comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Il PRESIDENTE chiede quindi ai proponenti di tali emendamenti se intendano ritirarli.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.6 e 11.8.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 11.7.

Il PRESIDENTE informa che sull'emendamento 9.1 la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5; in sostanza, quindi, il parere non ostativo su quell'emendamento è condizionato all'approvazione dell'emendamento 5.100 del relatore.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione riprende dalla votazione dell'emendamento 5.100, accantonato nella precedente seduta.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 5.100.

Posto ai voti, l'emendamento 5.100 è approvato.

La Commissione approva poi l'articolo 5, come modificato dagli emendamenti 5.1, approvato nella seduta del 17 maggio, e 5.100.

Si passa all'articolo 9.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 9, compreso l'aggiuntivo si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 9.1 e sull'aggiuntivo 9.0.1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.1 e 9.0.1 e li ritira.

L'articolo 9 è quindi posto in votazione e approvato.

Si passa all'articolo 10.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 10, compreso l'aggiuntivo, si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, ritira l'emendamento 10.0.1, invita a ritirare l'emendamento 10.3 che propone una modifica già inserita nel nuovo testo del relatore, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 10.100.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 10.2.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ritira gli emendamenti 10.3 e 10.5.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 10.7.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 10.8 e lo ritira.

Con distinte votazioni gli emendamenti 10.1 e 10.4 sono respinti, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.6 e 10.9.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 10.100.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 come modificato.

Si passa all'articolo 11.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 11 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.11, invita a ritirare l'emendamento 11.12 che sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 11.11 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 11.100 e 11.5.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 11.10 (testo 2) e lo ritira; ritira anche l'emendamento 11.12.

Con distinte votazione gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti. Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 11.100 e 11.5.

L'emendamento 11.9, in assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto.

L'emendamento 11.11, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 11, come modificato e con successiva votazione approva l'articolo 12.

Si passa all'articolo 13.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 13 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 13.100 e contrario sul subemendamento 13.100/1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

Posto ai voti il subemendamento 13.100/1 è respinto, mentre con distinta votazione è approvato l'emendamento 13.100.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 come modificato.

Si passa all'articolo 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 14 si intendono illustrati.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1 e 14.2, nonché sui subemendamenti 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 14.100 (testo 2).

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) sottoscrive il subemendamento 14.100/1 e lo ritira.

Il senatore RAMPI (*PD*) ritira l'emendamento 14.2.

Il subemendamento 14.100 (testo 2)/1 posto ai voti è respinto, mentre con distinta votazione viene approvato l'emendamento 14.100 (testo 2).

Posto ai voti l'emendamento 14.1 è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 14 come modificato.

Si passa all'articolo 15.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento riferito all'articolo 15 si intende illustrato.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprimono parere contrario sull'emendamento 15.1 che, in assenza dei proponenti è dichiarato decaduto.

La Commissione approva quindi, con distinta votazione l'articolo 15 e l'articolo 16.

Il PRESIDENTE avverte che si sono concluse le votazioni sull'articolo e che si passa all'esame degli ordini del giorno. Comunica che la senatrice Alessandrini ha presentato l'ordine del giorno G/2333/2/7, pubblicato in allegato, i cui contenuti derivano dal ritiro degli emendamenti 5.3 e 5.6.

Prende atto la Commissione.

I rispettivi proponenti danno per illustrati gli ordini del giorno.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l'ordine del giorno G/2333/1/7 mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/2333/2/7.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/2333/2/7.

Ha quindi la parola la senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) che chiede di poter conoscere, dopo la conclusione della discussione e della seduta odierna, le ragioni che hanno condotto alla formulazione di pareri contrari del Governo e del relatore su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si dichiara disponibile a fornire i chiarimenti richiesti.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce infine il mandato al relatore, presidente Nencini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2333, con le modifiche apportate, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Sbrollini ha ritirato il subemendamento 4.1 (testo 2)/1.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 NT1

G/2333/2/7

ALESSANDRINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»,

premesso che:

il disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione, stabilisce, al Capo II, la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy;

l'articolo 5 recante «*Standard minimi dei percorsi formativi*» al comma 4 prevede che l'attività formativa sia svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5 del medesimo articolo;

il comma 5 del richiamato articolo 5 prevede che almeno il 50 per cento dei docenti dei percorsi ITS sia scelto tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore

considerato che:

il combinato disposto delle predette disposizioni, non previste nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, rischia di irrigidire e rendere particolarmente complesso per le Fondazioni ITS Academy rintracciare personale docente, soprattutto nelle aree di avanguardia per cui un'esperienza triennale potrebbe risultare di difficile reperimento

impegna il Governo:

a prevedere, in altro provvedimento, l'eliminazione di ogni riferimento a percentuali minime di selezione del personale docente lasciando alla programmazione regionale la possibilità di definire degli standard mi-

nimi per i docenti e alla singola Fondazione la scelta del proprio organico di formatori secondo la propria precipua strategia formativa.

Art. 13.

13.100/1

IANNONE

All'emendamento 13.100 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole da: «con la possibilità di avvalersi di enti pubblici» fino alla fine;*
 - b) *Sopprimere il «Conseguentemente», lettere a) e b).*
-

Coord.1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «Sistema di istruzione tecnologica superiore», con le seguenti: «Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»;

all'articolo 4, comma 7, nella lettera b), come modificata dagli identici emendamenti 4.12 e 4. 13, sostituire la parola: «compresi», con la seguente: «compreso»;

all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati», con le seguenti: «I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati»;

all'articolo 6, nel comma 1, ovunque ricorrono, e nel comma 6, lettera c), come modificati dall'emendamento 6.2, sostituire le parole «delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale», con le seguenti: «delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, come modificato con l'emendamento 7.1 lettera d), sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» e sostituire le parole: «l'accREDITAMENTO e l'eventuale revoca degli ITS Academy», con le seguenti: «l'accREDITAMENTO degli ITS Academy e la sua eventuale revoca»;

all'articolo 10, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e delle province autonome»;

all'articolo 10, comma 7, come modificato dall'emendamento 10.100, sopprimere l'ultimo periodo e, dopo il comma, inserire il seguente: «All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate

provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

all'articolo 11, comma 10, sostituire le parole: «da essa ricevute», con le seguenti: «ricevute dalla fondazione»;

all'articolo 14, comma 3-bis, introdotto con l'emendamento 14.100 (testo 2), sopprimere la parola: «destinata».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria**234^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha reso il parere non ostativo, tra gli altri, sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 3.8 (testo 3), 5.12 (testo 2), 10.17 (testo 2), 13.6 (testo 3), 15.5 (testo 2), 17.13 (testo 2), 29.6 (testo 2) e 31.1 (testo 2) frutto degli accordi di maggioranza, ad eccezione di quelli agli articoli 4 e 6. Domanda quindi l'orientamento dei Gruppi circa l'organizzazione dei lavori e l'avvio delle votazioni.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN chiede, a nome del Governo, di procedere speditamente dalla settimana prossima, iniziando le votazioni degli emendamenti riferiti ad articoli per i quali le forze di maggioranza hanno già trovato punti di convergenza, pur nella consapevolezza che sono ancora in discussione, in particolare, i contenuti dell'articolo 2 e dell'emendamento 2.0.1000.

Invita pertanto i Gruppi a ritirare gli emendamenti riferiti a quegli articoli – in particolare gli articoli 7, 8 e da 19 a 28 – che, in base alle intese tra le forze politiche, dovranno essere trattati nel merito dalla Camera dei deputati, ferma restando la volontà di ciascun presentatore di mante-

nere i testi già presentati. Invita peraltro a ritirare anche quegli emendamenti riferiti ad articoli sui quali sono già state depositate le riformulazioni concordate, salva la possibilità di riformularli in modo identico ai testi condivisi.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) domanda anzitutto se vi sia una scadenza entro la quale comunicare tali ritiri.

Risponde il PRESIDENTE, segnalando che il ritiro rappresenta una mera facoltà di ciascun senatore e non un obbligo procedurale.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) tiene a precisare che rientra nelle facoltà di ciascun senatore mantenere i propri emendamenti e insistere affinché siano messi in votazione, anche ai fini di una ripresentazione in Assemblea.

Reputa peraltro che anche l'ipotesi di riformulare le proposte emendative in modo identico ai testi concordati sia una scelta dei singoli firmatari, i quali possono invece optare per i testi originari.

In merito alla richiesta del Governo di iniziare le votazioni la settimana prossima, chiede di non convocare sedute prima di martedì 24 maggio.

Il relatore COLLINA (*PD*) puntualizza che gli eventuali emendamenti da riformulare per abbinarli, in sede di votazione qualora identici, ai testi concordati con il Governo, rappresentano la possibilità per i Gruppi di veder approvati dei testi a loro prima firma; tale ipotesi dovrebbe a suo giudizio essere circoscritta a un emendamento per Gruppo.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, dopo aver sottolineato che le riformulazioni depositate sono a firma dei senatori e non del Governo, concorda con la precisazione del relatore Collina.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) invita a non porre eccessive restrizioni alla potestà emendativa dei singoli parlamentari, i quali possono riformulare gli emendamenti che ritengono necessari, anche se appartenenti al medesimo Gruppo.

Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro del Presidente e dei relatori, fa notare che, attualmente, l'accordo sull'articolo 2 e sull'emendamento 2.0.1000 non è stato ancora raggiunto. Si augura pertanto che, dalle discussioni tuttora in corso, si giunga ad un testo condiviso, nell'interesse del Paese. Tuttavia afferma che, in assenza di tale accordo, il suo Gruppo non intende ritirare gli emendamenti a quegli articoli che saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati, né indicare gli emendamenti da riformulare. In tal senso, non ritiene opportuno iniziare le votazioni fino a che non si otterrà una convergenza complessiva, anche per scongiurare l'ipotesi di rimettere in discussione il lavoro fatto finora. Manifesta comunque la piena disponibilità ad intensificare le sedute, ove necessario, per li-

enziare il provvedimento la settimana prossima, qualora si riduca la distanza tra le forze politiche sui temi in sospeso. Concorda quindi con la richiesta della senatrice Tiraboschi di non convocare sedute prima di martedì.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) premette di aver apprezzato il lavoro dei relatori, del Presidente e del Vice Ministro, e l'impegno che hanno profuso sinora per individuare le convergenze tra i Gruppi. Ritiene a sua volta che l'ipotesi di accordo complessivo non sia stata ancora perfezionata e rinnova la disponibilità della propria parte politica a valutare le opzioni in campo. Reputa pertanto inopportuno convocare una seduta già da lunedì e suggerisce di riaggiornare i lavori a martedì, nell'auspicio che si trovi un nuovo punto di sintesi.

Il senatore CROATTI (*M5S*) si unisce ai ringraziamenti ai relatori e al Presidente, evidenziando i nodi irrisolti che ancora persistono in relazione all'emendamento 2.0.1000, che rappresenta comunque, a suo giudizio, una buona base di partenza. Condivide perciò la richiesta di attendere che si concluda il confronto complessivo, soprattutto con riferimento al tema delle concessioni balneari.

Il relatore COLLINA (*PD*) interviene nuovamente per prendere atto delle posizioni dei Gruppi, che del resto fotografano le condizioni politiche di contesto. Pone tuttavia l'accento sulla richiesta del Governo, ricordando che si è tentato di raggiungere un compromesso anche con l'altro ramo del Parlamento, componendo le discussioni di merito con la suddivisione del lavoro tra le due Camere. Invita inoltre a considerare che sono stati raggiunti accordi all'interno della maggioranza su quasi tutte le questioni e quindi ora inizierà anche il confronto, che si augura costruttivo, con l'opposizione, sottolineando, ad esempio, che la riformulazione dell'articolo 3 trae spunto anche da proposte emendative della senatrice Santanchè.

Riassume dunque la proposta del Vice Ministro, finalizzata a valorizzare le convergenze raggiunte attraverso l'avvio delle votazioni sugli articoli concordati e il ritiro degli ulteriori emendamenti. Segnala comunque che la Commissione bilancio ha già reso la gran parte dei pareri e dunque formalmente si può procedere nelle votazioni, accantonando le proposte emendative relative all'articolo 2.

Riconosce tuttavia che gli interventi dei Gruppi hanno posto il tema dell'unitarietà del confronto sul complesso del provvedimento.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si ricollega alle considerazioni del relatore Collina, ribadendo tuttavia che le premesse del confronto erano di carattere politico. Alla luce delle opinioni dei Gruppi, prende atto che la posizione prevalente sia di mantenere fermo il confronto su tutte le disposizioni, ma comprende l'esigenza dell'Esecutivo di dare speditezza ai lavori. Propone perciò di convocare una seduta martedì 24 maggio alle ore

12, consentendo alle forze politiche un margine di tempo ulteriore per trovare la sintesi su ciò che è in sospeso.

Conferma dunque che il suo Gruppo non ritirerà ad oggi alcun emendamento e invoca la sovranità del Parlamento anche rispetto alle pronunce della magistratura su temi che devono essere affrontati dal Legislatore. Assicura comunque che non mancherà lo spirito di collaborazione della propria parte politica, ma con un atteggiamento vigile.

Il senatore MOLLAME (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) condivide a sua volta le osservazioni del senatore Marti.

Il relatore COLLINA (*PD*) interviene incidentalmente per precisare che già oggi vi sarebbero le condizioni formali per avviare le votazioni, ma non si procede in quanto è evidente che non vi siano ancora le condizioni politiche.

Il presidente GIROTTO, tenuto conto di tutte le posizioni emerse, propone di riaggiornare i lavori in una seduta da convocare martedì 24 maggio alle ore 12,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria

307^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne l'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Dopo aver riepilogato i principi e criteri direttivi della delega, si sofferma sui contenuti dell'atto in esame.

L'articolo 1 dello schema concerne la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame. Riguardo all'individuazione delle ulteriori malattie, rispetto a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato II del citato regolamento europeo, e successive modificazioni, da assoggettare alle misure di prevenzione e controllo poste dal medesimo re-

golamento europeo, il comma 2 del presente articolo 1 rinvia, in via transitoria, all'elenco posto dall'allegato 1 dello schema e demanda a un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di un successivo elenco (sostitutivo di quello transitorio). L'articolo 2 riguarda le definizioni di alcuni termini, al fine dell'applicazione della disciplina in esame. L'articolo 3 specifica che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale e che il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle norme in oggetto nelle strutture delle Forze armate. L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome garantiscano l'attuazione delle misure di emergenza di cui ai suddetti articoli 257 e 258 del regolamento europeo in oggetto, avvalendosi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e di una rete veterinaria nazionale, costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome. A quest'ultimo riguardo, si prevede che ciascuna Regione o Provincia autonoma attribuisca la funzione di responsabile del servizio veterinario (regionale o della provincia autonoma) ad un dirigente veterinario e definisca una struttura organizzativa a supporto del medesimo. I compiti e le attribuzioni dei medesimi responsabili del servizio e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definiti mediante accordo adottato nella sede della suddetta Conferenza permanente.

L'articolo 5 opera una revisione della disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; si prevede l'articolazione del Centro nelle seguenti strutture: la Direzione strategica permanente; l'Unità centrale di crisi; i Gruppi operativi di esperti. Questi ultimi costituiscono una nuova figura rispetto alla disciplina vigente del Centro, mentre, rispetto a quest'ultima, non vengono più previsti il Comitato tecnico-scientifico e la Direzione operativa. La disciplina dei termini e delle modalità di segnalazione alle autorità competenti dei casi di sospetto di presenza di una delle malattie rientranti nell'ambito dello schema in titolo è posta dall'articolo 6. L'articolo 7 concerne le notifiche e le comunicazioni in materia da parte del Ministero della salute all'Unione europea. L'articolo 8 individua le attività che, in via generale, oppure solo in particolari situazioni e sulla base di un decreto direttoriale (del Ministero della salute), possono essere delegate, da parte delle aziende sanitarie locali, a veterinari non ufficiali.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi di comunicazione nella materia in esame da parte dei laboratori ufficiali e dei laboratori nazionali di riferimento. Il comma 1 dell'articolo 10 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi secondo la procedura ivi definita, la definizione delle modalità operative specifiche, per specie e tipologia produttiva, per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dal regolamento europeo in oggetto. Il successivo comma 2 prevede che gli operatori e i professionisti degli animali siano tenuti ad acquisire – attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi, definiti secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute (emanato previo parere della

suddetta Conferenza permanente) – le conoscenze adeguate in materia di: malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; principi di biosicurezza; interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana; buone prassi di allevamento delle specie animali (di cui gli operatori e i professionisti si occupino); resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano la disciplina dei dati, inerenti alla sorveglianza nella presente materia, che gli operatori devono acquisire o conservare, tramite il veterinario aziendale incaricato (o tramite una pluralità di veterinari aziendali incaricati); il comma 4 consente che, in deroga a tali disposizioni, gli operatori che non si avvalgano di un veterinario aziendale incaricato si limitino alla conservazione, per cinque anni, della documentazione individuata dal medesimo comma e dall'allegato 4 (comprensiva anche degli esiti delle visite di sanità animale). Il successivo comma 6 include nel sistema della ricetta elettronica veterinaria: le prescrizioni relative ai medicinali veterinari ad azione stupefacente o psicotropa; i dati relativi alla successiva somministrazione dei medicinali veterinari già oggetto di una prescrizione relativa alla costituzione di una scorta (quest'ultima prescrizione, come osserva la relazione illustrativa dello schema, non contiene informazioni circa l'animale o il gruppo di animali da trattare, ma fa riferimento esclusivamente all'impianto a cui il medicinale è destinato).

L'articolo 12 prevede la possibilità di definizione con decreto direttoriale del Ministero della salute (previo parere della suddetta Conferenza permanente) di modalità uniformi di organizzazione e attuazione della sorveglianza relativa alla tempestiva rilevazione delle malattie in oggetto. L'articolo 13, in primo luogo, definisce la procedura per l'adozione dei programmi nazionali di eradicazione, i quali sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia oggetto di intervento; entrambi i tipi di programma sono sottoposti ad approvazione della Commissione europea, successivamente adottati con decreto del Ministro della salute ed attuati dalle aziende sanitarie locali. I programmi facoltativi non possono essere presentati alla Commissione europea in assenza di un parere positivo delle regioni o province autonome interessate. Il medesimo articolo 13 concerne anche la procedura per l'adozione dei programmi di sorveglianza; essi sono obbligatori o facoltativi a seconda della malattia e sono attuati dalle aziende sanitarie locali. I commi 9 e 10 dell'articolo in esame recano gli obblighi per gli operatori responsabili degli stabilimenti, ai fini dell'attuazione dei programmi suddetti di eradicazione e di sorveglianza.

Il comma 1 dell'articolo 14 specifica che il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute assicura la raccolta delle informazioni concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Il successivo comma 2 istituisce il sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zoopro-

filattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel suddetto sistema «Vetinfo.it»; il sistema «ClassyFarm.it» è inteso a garantire la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio, tramite la raccolta delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e l'elaborazione delle stesse informazioni e di quelle oggetto del sistema «Vetinfo.it». Il comma 3 prevede la definizione di disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

Gli articoli 15 e 16 concernono l'attuazione delle norme europee sul riconoscimento dello *status* di indenne da malattia (per l'intero territorio nazionale o per una o più zone e per una o più delle pertinenti specie animali o per una o più sottopopolazioni di animali, denominate compartimenti). L'articolo 17 riguarda le procedure per l'adozione dei piani di emergenza – nonché degli eventuali manuali operativi – e dei programmi di simulazione, intesa alla verifica dell'efficacia delle misure dei medesimi piani. Gli articoli da 18 a 21 recano le norme sulle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o di conferma della presenza delle stesse (rientrano in tale ambito anche le eventuali malattie emergenti, come definite dall'articolo 6 del citato regolamento europeo).

L'articolo 22 individua le autorità competenti per il riconoscimento di alcune deroghe ammesse dal regolamento europeo in oggetto. L'articolo 23 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure di controllo delle malattie in esame. L'articolo 24 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, ivi richiamate, del citato regolamento europeo relative ai movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti. L'articolo 25 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di violazione delle condizioni poste dall'articolo 155 del citato regolamento europeo per lo spostamento di animali selvatici da un *habitat* sito in uno Stato membro verso un *habitat* o uno stabilimento ubicato in un altro Stato membro.

L'articolo 26 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, ivi richiamate, del citato regolamento europeo relative ai movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale. L'articolo 27 commina le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, ivi richiamate, del citato regolamento europeo relative alla produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale. L'articolo 28 commina le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, ivi richiamate, del citato regolamento europeo relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici. L'articolo 29 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, ivi richiamate, del citato regolamento europeo relative alla produzione, alla trasformazione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi. L'articolo 30 commina le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, ivi richiamate, del citato regolamento europeo relative all'ingresso nell'Unione europea di determinate merci. L'articolo 31 concerne le norme co-

muni ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli. L'articolo 32 reca un complesso di abrogazioni e di novelle in relazione alle norme di cui allo schema in esame e di cui al citato regolamento europeo. L'articolo 33, in conformità ad una norma di salvezza transitoria posta dal citato regolamento europeo, fa salva fino al 21 aprile 2026 l'applicazione delle norme interne già vigenti relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. L'articolo 34, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Considerata la complessità della materia oggetto dello schema in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) si dichiara d'accordo con la proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte di audizione, nel numero di una per Gruppo, alle ore 11 di domani, venerdì 20 maggio.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE avverte che l'esame dell'atto in titolo dovrà essere concluso entro il prossimo 16 giugno, previo invio da parte del Governo della documentazione mancante (accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) riferisce sugli schemi di decreto legislativo in titolo, predisposti in attuazione della disciplina di delega

di cui agli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* – regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020), e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 (come modificato dal regolamento (UE) 2022/112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022) -. Lo schema di decreto A.G. n. 384 concerne l'adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, mentre lo schema di decreto A.G. n. 385 riguarda i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Dopo aver riepilogato i principi e i criteri direttivi della delega, si sofferma sui contenuti dell'atto del Governo n. 384, facendo presente che l'adeguamento della normativa nazionale richiede la sostituzione della disciplina sia del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, relativo in generale ai dispositivi medici, sia del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi. L'articolo 32 del presente schema dispone l'abrogazione, secondo vari termini temporali, dei suddetti due decreti legislativi.

L'articolo 1 indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine «reclamo». La relazione illustrativa osserva che, in via generale, le definizioni poste dalle nuove norme europee sono più aggiornate ed approfondite rispetto a quelle di cui al citato decreto legislativo n. 46 e che l'inserimento della definizione del termine «reclamo» è operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative. L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura. L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell'elenco dei suddetti dispositivi. L'articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese – da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie – ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto (la quale deve essere fornita insieme con il relativo dispositivo). L'arti-

colo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria.

L'articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità – valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico – e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura. Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo, relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatarî e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), nella quale confluiscono sia i dati del suddetto sistema sia quelli del sistema UDI e della banca dati UDI, i quali sono relativi all'identificazione unica e alla tracciabilità di ogni dispositivo medico prodotto e immesso sul mercato (ad eccezione di quelli su misura); l'articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l'esclusione per i soggetti che distribuiscano soltanto dispositivi su misura.

L'articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute, emanato secondo la procedura prevista al comma 1. L'articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici; la definizione di alcuni profili della disciplina in materia viene demandata a decreti del Ministro della salute. L'articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità). Sul punto, ricorda che, in base al citato regolamento (UE) 2017/745, per alcune procedure di valutazione della conformità del dispositivo da parte del fabbricante è richiesto l'intervento di un organismo notificato.

L'articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità. L'articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute. L'articolo 20 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità – fatti salvi alcuni casi di urgenza – di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati. L'articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza. L'articolo 22 prevede l'adozione con decreto ministeriale – secondo la procedura di emanazione definita al comma 2 – del programma nazionale di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi me-

dici; il programma deve essere successivamente aggiornato con cadenza triennale. Il comma 1 prevede che all'attuazione del programma concorra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Il comma 3 demanda ad un accordo, da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, la definizione delle modalità operative per l'elevamento dell'efficienza dei procedimenti di acquisto, anche sulla base degli esiti delle attività di valutazione svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sulla base degli obiettivi individuati dal suddetto programma nazionale di valutazione HTA. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione, secondo i riferimenti definiti dal medesimo comma, della composizione dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici.

Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici. Tra l'altro, si prevede la possibilità di definizione, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di disposizioni in materia relative anche a specifiche tipologie di dispositivi medici e si disciplinano le attività amministrative di contrasto di pratiche di vendita a distanza eventualmente illegali e di vendita di dispositivi falsificati. L'articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute e secondo le norme e le linee guida stabilite, richiamate o previste dal medesimo articolo; con decreto del Ministro della salute sono individuate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale. L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia.

L'articolo 28 – in attuazione di uno specifico principio di delega – istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'imposta sul valore aggiunto – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature. L'articolo 29 demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici, nel rispetto delle norme poste dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), e comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. L'articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame. L'articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745, e successive modi-

ficazioni. L'articolo 33 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Passa quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo A.G. n. 385.

La relazione illustrativa dello schema osserva che l'adeguamento alla citata normativa dell'Unione europea richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, come previsto dall'articolo 30 dello schema in esame. L'articolo 1 indica l'oggetto del medesimo provvedimento. L'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine «reclamo». La relazione illustrativa osserva che, in via generale, le definizioni poste dalle nuove norme europee sono più aggiornate ed approfondite rispetto a quelle di cui al citato decreto legislativo n. 332 e che l'inserimento della definizione del termine «reclamo» è operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative. L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio ed i requisiti generali di sicurezza e prestazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico-diagnostico *in vitro* siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale. L'articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità – valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* – e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura. L'articolo 7 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità); ricorda che, in base al citato regolamento (UE) 2017/746, per alcune procedure di valutazione della conformità del dispositivo da parte del fabbricante è richiesto l'intervento di un organismo notificato.

Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento al sistema elettronico europeo, relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), nella quale confluiscono sia i dati del suddetto sistema sia quelli del sistema UDI e della banca dati UDI, i quali sono relativi all'identificazione unica e alla tracciabilità di ogni dispositivo medico prodotto e immesso sul mercato (ad eccezione di quelli su misura); l'articolo 11 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante sul territorio italiano.

L'articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico in vitro ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute, emanato secondo la procedura prevista al comma 1. L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. L'articolo 14 riguarda gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*; vengono richiamate le norme di cui al capo VI del citato regolamento (UE) 2017/746 e si prevede l'eventuale definizione di ulteriori disposizioni in materia con decreti del Ministro della salute. L'articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.

L'articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, mentre l'articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità. L'articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull'Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 22 dello schema di decreto A.G. n. 384. Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. Tra l'altro, si prevede la possibilità di definizione, con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di disposizioni in materia relative anche a specifiche tipologie di dispositivi e si disciplinano le attività amministrative di contrasto di pratiche di vendita a distanza eventualmente illegali e di vendita di dispositivi falsificati.

L'articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute e secondo le norme e le linee guida stabilite, richiamate o previste dal medesimo articolo; con decreto del Ministro della salute sono individuate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale. L'articolo 23 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità – fatti salvi alcuni casi di urgenza – di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati. Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa pubblica. L'articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni,

mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia. L'articolo 28 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame. L'articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746, e successive modificazioni. L'articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In conclusione, la relatrice rimarca l'importanza della normativa concernente i dispositivi medici, considerato che questi ultimi sono destinati ad essere utilizzati dai cittadini. Ritiene necessario approfondire il tema trattato, considerate le problematiche ad esso sottese, anche al fine di individuare, nella fase istruttoria, eventuali modifiche migliorative che siano compatibili con la normativa europea. Suggestisce quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte di audizione, nel numero di una per Gruppo, alle ore 11 di domani, venerdì 20 maggio.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE avverte che l'esame degli atti in titolo dovrà essere concluso entro il prossimo 16 giugno, previo invio da parte del Governo della documentazione mancante (intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria
85ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'interno, Ivan Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, Ivan Scalfarotto, sul tema dei rifugiati ucraini in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 maggio scorso.

Il presidente FEDE, nell'introdurre la seduta, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione con riferimento alla guerra in Ucraina ed alle sue conseguenze sul piano umanitario.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Ivan SCALFAROTTO, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, ricorda che sono oltre 117 mila, di cui ben quasi 40 mila minori, gli ucraini giunti nel territorio nazionale dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Le destinazioni principali sono le città di Roma, Milano, Bologna e Napoli. A seguito della guerra per la prima volta l'Unione europea ha applicato la direttiva del 2001 sulla protezione temporanea. Lo scorso 28 marzo sulla base di quella decisione UE, in Italia è stato adottato un DPCM che consente il rilascio a titolo gratuito dei permessi di soggiorno per protezione temporanea ai cittadini ucraini residenti prima del 24 febbraio e ai loro familiari. Tale provvedimento include anche apolidi e cittadini di paesi terzi che godevano della protezione internazionale prima del 24 febbraio 2022. Risultano alle questure al 9 maggio oltre 87 mila istanze di protezione temporanea e sono stati rilasciati quasi 50 mila permessi di soggiorno per protezione temporanea.

Sul piano delle misure adottate, il Ministero dell'interno ha rafforzato il dispositivo di frontiera di Trieste, Gorizia e Tarvisio, mentre, tra le misure più strettamente operative, va segnalata la consegna di un opuscolo informativo in lingua ucraina, russa e inglese. Particolare attenzione è stata posta in questo quadro ai minori sulla base di linee guida diramate dal Ministero dell'interno nonché del Manuale Vega sui minori redatto dall'Agenzia Frontex e di un *vademecum* operativo elaborato dal Ministero dell'interno con il supporto dell'Agenzia europea EASO.

Riguardo all'accoglienza sono state adottate tre possibili soluzioni: la prima rappresentata dalla sistemazione autonoma dei profughi presso la propria comunità, che in Italia è piuttosto numerosa e conta circa 250 mila persone; la seconda è costituita dai Centri di accoglienza straordinaria – CAS e dal sistema di accoglienza e integrazione – SAI; la terza fa riferimento all'accoglienza diffusa tra i Comuni, insieme al terzo settore, al volontariato, alle associazioni e agli enti religiosi. Il decreto-legge n. 16 del 28 febbraio 2022 ha rafforzato la rete di accoglienza attraverso l'attivazione di 5.000 nuovi posti nei CAS e di ulteriori 3.000 posti nei SAI. Ulteriori misure sono state dirette ad agevolare l'accesso dei cittadini ucraini alle strutture di prima accoglienza e alla rete SAI. Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha stanziato risorse per oltre 7,5 milioni di euro allo scopo di accrescere le capacità del sistema di accoglienza. In questo quadro ulteriori 583 strutture sono state attivate nell'ambito della rete governativa di accoglienza, mentre, per quanto riguarda l'ampliamento della rete SAI è stato disposto il finanziamento di 197 progetti per un totale di quasi 3.500 posti. Grazie a tali misure nei CAS risultano attualmente accolti quasi 11 mila sfollati provenienti dall'Ucraina. Nella rete SAI, invece, sono stati accolti circa 800 ucraini.

Per quanto riguarda altre modalità di accoglienza, sulla base del decreto-legge n. 21 del 2022, il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a definire forme di accoglienza diffusa. Per i profughi che ricorrono invece a sistemazione autonoma sono state previste forme specifiche di sostentamento. Sulla base dello stesso decreto-legge il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a riconoscere alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano un contributo forfettario per l'accesso al Servizio sanitario nazionale dei titolari di protezione temporanea. Altre misure sono state adottate per accrescere le risorse destinate all'accoglienza dei profughi ucraini ed altre ancora, inserite nel decreto-legge n. 21/2022, sono state indirizzate all'accoglienza di minori non accompagnati in strutture autorizzate o accreditate.

Tra le iniziative del Ministero dell'interno va in particolare segnalata quella volta a mettere a disposizione dei profughi ucraini i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata da parte della relativa Agenzia nazionale. A tale riguardo è stato anche sottoscritto un apposito protocollo d'intesa tra l'Agenzia nazionale, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'ANCI e le autorità responsabili dei fondi europei.

Ulteriore elemento da offrire è quello relativo alla realizzazione di un efficace raccordo inter-istituzionale che vede in prima linea il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile, in generale tutte le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni – con i rispettivi Presidenti in qualità di Commissari delegati –, insieme alle Province autonome, le Prefetture, gli Enti locali e il terzo settore.

Allo scopo di assicurare il coordinamento a livello nazionale è stato istituito un Comitato composto dai vertici degli attori istituzionali coinvolti. Rispetto a tale impianto organizzativo risulta centrale la rete delle Prefetture in sinergia con Regioni e Comuni. L'azione di tali soggetti si sostanzia nel piano di accoglienza ed assistenza nazionale che consiste in tre componenti: i piani di accoglienza e assistenza regionali, il concorso nazionale e uno specifico piano per minori stranieri non accompagnati. Va menzionato inoltre il fatto che è prevista la possibilità di utilizzare aree sanitarie attivate nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Quanto ai minori, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stato nominato Commissario delegato per i minori stranieri non accompagnati e, in tale funzione, ha realizzato il 25 marzo scorso un piano, aggiornato il successivo 13 aprile con un *addendum*, finalizzato a coordinare le attività svolte dai diversi soggetti coinvolti. Il monitoraggio dei minori nel territorio italiano è affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono attualmente oltre 4.000 i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina accolti in Italia e segnalati al Sistema informativo minori – SIM del Ministero del lavoro. Su autorizzazione del Tribunale per i minorenni quasi 3.500 sono collocati presso famiglie e oltre 700 presso strutture autorizzate. Massima attenzione è stata data anche all'inserimento scolastico dei minori ucraini e all'assistenza sanitaria.

Il presidente FEDE ringrazia l'onorevole Sottosegretario per l'intervento svolto sottolineando l'importanza del lavoro svolto dal Governo.

La senatrice FEDELI (*PD*), intervenendo da remoto, rileva che la relazione del Sottosegretario completa quello che oggi ha detto in Aula il Presidente del Consiglio. Sottolinea l'importanza di un efficace coordinamento inter-istituzionale e raccomanda una particolare vigilanza sulla attuazione delle misure a tutela dei minori non accompagnati.

La senatrice VANIN (*M5S*), intervenendo da remoto, nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta, sottolinea di aver avuto segnalazioni da realtà sul territorio circa la mancanza di risorse adeguate. Rileva l'importanza di un monitoraggio puntuale dei minori non accompagnati e in particolare la necessità di assicurare ad essi una efficace assistenza sanitaria.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ricorda che il Governo ha compiuto uno sforzo notevole per destinare risorse adeguate all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e che eguale attenzione è stata destinata al censimento dei minori non accompagnati.

Il presidente FEDE ringrazia il sottosegretario Scalfarotto e i senatori presenti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di contratti pubblici

Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva preliminarmente come il provvedimento sia riconducibile in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assume altresì rilievo, per taluni profili, la materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma).

Nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento opportunamente prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, secondo periodo).

In proposito, ricorda infatti che a fronte di questo concorso di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un inter-

vento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, nel corso dell'esame al Senato, esprimendo, nella seduta del 18 novembre 2021, un parere favorevole con una condizione. La condizione consisteva nella consueta raccomandazione a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute dai rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, nel caso specifico, da ANCI e ANPCI.

Segnala che ANCI e UPI hanno trasmesso le loro osservazioni anche con riferimento al testo all'esame della Camera. Ritiene quindi che la condizione possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere, al fine di sollecitare un ulteriore approfondimento delle osservazioni dei soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

Al tempo stesso rileva che alcune delle osservazioni da ultimo trasmesse sono state recepite: segnala in particolare l'accoglimento della proposta di introdurre nei bandi di gara la clausola di revisione dei prezzi (articolo 1, comma 2, lettera *f*).

Ricorda comunque che l'ANCI, tra le altre cose, segnala l'esigenza di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti differenziato per valore degli affidamenti e per classi demografiche in modo adeguato e proporzionale alle relative strutture organizzative, richiede una semplificazione delle procedure «sottosoglia», sostiene la già richiamata introduzione dell'obbligo di inserire nei bandi di gara la clausola di revisione dei prezzi, propone l'estensione della disciplina del partenariato pubblico-privato, l'estensione dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali.

Rileva come l'UPI, invece, sottolinei l'esigenza di costruire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture amministrative e tecniche capaci di gestire insieme la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti e degli investimenti pubblici a servizio degli enti locali del loro territorio che non siano qualificati come possono esserlo i Comuni capoluogo o i Comuni strutturati come centrali di committenza.

Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 reca, al comma 1, la norma di delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il comma 2 reca i seguenti principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato:

La lettera *a*) richiede la garanzia del perseguimento di obiettivi di coerenza e stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi

richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, è stato precisato che nell'attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali (ossia i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese.

La lettera *a-bis*), introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, richiede di procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici al fine di rafforzare le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (lettera *a-bis*, introdotta in sede referente);

La lettera *b*) prevede la ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, come precisato nel corso dell'esame al Senato) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. In base alle modifiche approvate dal Senato in prima lettura, dovranno essere individuate delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti.

La lettera *c*) promuove la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, e la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità; nel corso dell'esame in sede referente è stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l'aggregazione di impresa.

La lettera *d*) richiede la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, di non discriminazione, di proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti;

La lettera *e*) promuove la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che la semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale.

La lettera *f*) introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al

momento della formulazione dell'offerta; nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti riguardante il costo da rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.

La lettera g) prevede l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; le clausole sociali dovranno prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; la previsione dell'obbligo in oggetto è frutto di una modifica apportata in sede referente, con cui è stata soppressa la previsione (contenuta invece nel testo approvato dal Senato) secondo cui si rimetteva al legislatore delegato la scelta se configurare come obbligo ovvero solo come facoltà l'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara; sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata, inoltre, introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

La lettera h) richiede di promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, tale criterio di delega è stato integrato al fine di richiedere anche la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi *extra* UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.

La lettera *h-bis*), introdotta dalla VIII Commissione, prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

La lettera i) richiede la riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione è stata introdotta una modifica volta a precisare che la stipula dei contratti avviene anche attraverso contrattitipo predisposti dall'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura.

La lettera *l*) prevede la razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione al fine di rendere chiare e certe le regole di partecipazione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale

La lettera *m*) semplifica la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico.

La lettera *n*) introduce l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse.

La lettera *o*) richiede la semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti di opere pubbliche; nel corso dell'esame in sede referente tale criterio di delega è stato modificato al fine di chiarire che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di tali livelli.

La lettera *p*) richiede la definizione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La lettera *q*) richiede di rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori.

La lettera *r*) prevede di individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, con possibilità di esclusione, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, delle offerte anomale determinate su base di meccanismi e metodi matematici.

La lettera *s*) prevede la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera.

La lettera *t*) richiede di modificare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; con una modifica apportata in sede referente, è stato previsto che nei suddetti bandi di gara sia obbligatoria la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

La lettera *u*) prevede l'individuazione di modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione.

La lettera *v*) richiede di indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato.

La lettera *z*) prevede l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che giustificano l'adozione di particolari misure di riservatezza.

La lettera *aa*) richiede di procedere alla revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici.

Le lettere *bb*) e *cc*) prescrivono di procedere all'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

La lettera *dd*) introduce il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in *house*;

La lettera *ee*) prevede la razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale.

Le lettere *ff*) ed *hh*) prescrivono di individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale.

La lettera *gg*) richiede la semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati.

Il comma 4 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi prevedendo che essi dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Qualora il Governo, nell'attuazione della delega intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, chiedendo al Consiglio di Stato di redigere lo schema normativo, è previsto che il Consiglio di Stato si avvalga, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca, infine, una clausola di salvaguardia a norma della quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

Nuovo testo C. 3475 Governo

(Parere alla XII Commissione)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Sara Foscolo di assumerne le funzioni.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia corretto sostituire il relatore designato, il collega Pella, del gruppo di Forza Italia, con una collega appartenente a un altro gruppo.

Davide GARIGLIO, *presidente*, segnala che la scelta del relatore chiamato a sostituire il relatore designato in caso di impossibilità di quest'ultimo è scelta autonoma della presidenza della Commissione.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*), *relatrice*, rileva preliminarmente come il provvedimento, il quale, in attuazione del PNRR attribuisce al Governo una delega per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appaia riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2).

Ciò premesso espone più nel dettaglio il contenuto del provvedimento, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali.

Il provvedimento in esame disciplina la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS) sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da *a*) a *q*).

Finalità della delega è quella di assicurare il rafforzamento della qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale – interdisciplinare – anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute.

I principi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

– prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category – MDC*). Le predette categorie sono integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle diagnostiche principali – *MDC* o per le quali sussistano appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età (lettera *a*);

– revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), (lettera *b*);

– prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione ter-

ritoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza, fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria (lettera c);

– disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN (lettera d);

– prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera e);

– regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera f);

– disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla precedente lettera a), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise (lettera g);

– promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per una più efficace azione nell'ambito delle aree tematiche di riconoscimento (lettera h);

– prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato (lettera i);

– disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione (lettera l);

– individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico e esclusivamente degli organi scientifici degli

IRCCS di diritto privato, tenuto conto dell'assenza di conflitti di interesse (lettera *m*);

– procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, articolo 1 della legge n. 205 del 2017), al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

– promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università; riconoscere le figure professionali rese necessarie dal progresso tecnologico in relazione allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità (lettera *n*);

– assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini (lettera *o*);

– prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (lettera *p*);

– disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della presente legge; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale (lettera *q*).

I decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (articolo 1, commi 2, 3 e 4).

Viene infine sancita la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 5).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3514 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 18 novembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assume altresì rilievo, per taluni profili, la materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma);

nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento opportunamente prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, secondo periodo);

nel corso dell'esame alla Camera, l'ANCI e l'UPI hanno fatto pervenire le loro osservazioni sul testo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad approfondire le osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (C. 3475 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3475 recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 19 maggio 2022

Comitato IV

**Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme**

Riunione n. 19

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 16,46 alle ore 17,05

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Interviene il responsabile della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Stefano Capiello.

La seduta inizia alle ore 13,33.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rappresenta che sono stati inviati ai componenti della Commissione per le loro valutazioni e pubblicati sul sito *web* della Commissione due documenti: una nota di sostegno a un'iniziativa legislativa volta a rafforzare la valutazione, monitoraggio e controllo dell'efficacia e dell'efficienza del sistema sanitario; e un documento che evidenzia l'opportunità di una riforma delle norme che regolano l'attività dei patronati.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera. Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del responsabile della direzione Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Stefano Capiello

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Capiello per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente che l'audizione dei rappresentanti del governo è stata richiesta per la necessità di acquisire informazioni e chiarimenti in merito al percorso che dovrebbe auspicabilmente condurre alla definitiva adozione del regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e del depositario.

Il dottor CAPPIELLO ringrazia la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'opportunità offerta, che consente di fornire informazioni e chiarimenti su aspetti fondamentali sottesi all'attività delicata ed importante svolta dal Ministero che rappresenta. Riepiloga le fasi procedurali già condotte in relazione allo schema di decreto oggetto dell'audizione, sottolineando i ristretti margini di discrezionalità a disposizione del regolatore secondario rispetto ai vincoli imposti dalla legislazione primaria. Fa presente che l'orientamento che ha portato ad applicare nello schema di regolamento le procedure competitive previste dal codice dei contratti alla selezione del soggetto gestore del portafoglio di investimenti degli enti di previdenza privati è stato fondato su un parere del Consiglio di Stato del 2016, basato a sua volta da un parere reso dall'ANAC nel dicembre del 2015. Sottolinea che il parere dell'ANAC era stato reso alla luce di quanto previsto dal codice dei contratti vigente nel 2015 che è stato però oggetto di riforma nell'aprile 2016 con la quale è stata adottata una nuova definizione di servizi finanziari esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica. Rappresenta che, alla luce della riforma intervenuta, i ministeri preposti alla definizione del testo regolamentare hanno ritenuto che potessero sussistere i margini, affinché gli enti applicassero i principi generali in materia di concorrenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, senza tuttavia essere tenuti al rispetto delle procedure specifiche del codice dei contratti pubblici; pertanto, il MEF, dopo aver acquisito il parere del ministero del Lavoro, nonché il positivo avviso della Covip, ha trasmesso nel 2021 un nuovo schema di decreto al Consiglio di Stato, evidenziando le modifiche normative, per verificare con il Consiglio di Stato stesso la correttezza delle conclusioni alle quali si era giunti, ovvero della

possibilità di esentare la selezione del gestore dalle procedure del codice dei contratti. Evidenzia che il 23 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha reso un parere interlocutorio con cui ha chiesto nuovamente al Ministero dell'economia di sottoporre la questione all'Autorità nazionale per il contrasto alla corruzione e quest'ultima si è pronunciata in data 3 maggio 2022, affermando, in estrema sintesi, che l'attuale ambito dei servizi finanziari esclusi sia definito in maniera tale da non ricomprendere i servizi di gestione degli investimenti e di depositario. Sottolinea pertanto, che l'ANAC è giunta alla conclusione che si debba applicare la procedura di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti; il parere reso dall'Autorità è in corso di trasmissione da parte del MEF al Consiglio di Stato che, sulla base di questo parere rappresenterà al MEF se, e in quale misura, si debba rimodulare l'impostazione del decreto. Espone la struttura portante del decreto, sottolineando la natura speciale delle attività regolate, che giustifica l'adozione di particolari strumenti di tutela per salvaguardare una gestione prudente e la stabilità finanziaria degli enti previdenziali privati. Sottolinea che i presidi normativi riguardano una disciplina di gestione dei conflitti di interesse più stringente rispetto alla disciplina codicistica, analoga a quella applicabile ad altre istituzioni finanziarie; nonché l'efficacia e l'efficienza del processo di investimento, perseguite attraverso una serie di previsioni che stabiliscono modalità di gestione delle risorse, criteri e limiti per gli investimenti, in particolare riferiti alla gestione che deve essere sana e prudente e condotta nell'interesse esclusivo degli iscritti e beneficiari delle prestazioni. Ricorda da ultimo che gli enti previdenziali sono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e ciò impone ad essi di programmare le operazioni sull'attivo e il passivo patrimoniale al fine di consentire una corretta previsione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Ritiene che il completamento del quadro normativo sia un passaggio importante, anche per dare certezza agli interventi dei soggetti che vigilano sull'attività degli enti previdenziali privati. Sottolinea che la regolamentazione avrà certamente impatto sull'attività delle Casse ma ritiene che tale impatto possa essere non traumatico e temperato dall'esistenza di regimi transitori e dalla lunga gestazione dell'atto che ha dato tempo agli operatori di considerarne i contenuti. Evidenzia il trend già decrescente degli investimenti immobiliari, sottolineando che la transizione verso diverse categorie di investimenti potrebbe accrescere le risorse destinate al sostegno dell'economia reale. Ritiene che l'impatto organizzativo non sarà particolarmente rilevante poiché le Casse sono già dotate di strutture professionali dedite alla gestione diretta degli investimenti, che sono riconosciute come investitori professionali.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea l'importanza del completamento del quadro normativo relativo agli enti previdenziali privati, cui la Commissione ha dedicato grande attenzione, auspicando che ci si avvii

alla conclusione dell'*iter* di approvazione dello schema. Ritiene che sarebbe importante aggiornare le disposizioni recate dallo schema alla luce delle novità intervenute nelle regole che disciplinano il sistema finanziario. Chiede se fosse possibile mettere a disposizione della Commissione il parere reso dall'ANAC il 3 maggio ultimo scorso. Pone all'attenzione del Ministero la necessità di tenere conto dei cambiamenti intervenuti, sottolineando il rischio che gli enti privati vengano posti in una condizione di sudditanza nei confronti dei soggetti che ne potrebbero gestire gli investimenti. Ritiene che sarebbe importante favorire una semplificazione dei procedimenti di selezione dei gestori ed evitare un'applicazione completa del codice degli appalti. Ritiene che sarebbe anche opportuno evitare duplicazioni di oneri informativi nei confronti degli enti previdenziali privati.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) pone l'attenzione sul limite agli investimenti immobiliari, chiedendo chiarimenti su quali categorie di investimenti saranno incluse in questa voce e se c'è attenzione sulla necessità di sostenere il patrimonio esistente con investimenti di manutenzione.

Il PRESIDENTE chiede se non sarebbe utile precisare che i derivati in cui le Casse possono investire sono solo quelli con finalità di copertura. Chiede quali siano i limiti agli investimenti nell'economia reale previsti dal regolamento. Chiede chiarimenti sulla disciplina delle remunerazioni. Chiede infine una valutazione sui tempi ipotizzabili per capire se il regolamento potrà essere approvato prima della fine della legislatura.

Il dottor CAPPIELLO auspica di poter concludere l'*iter* sulla base del nuovo parere del Consiglio di Stato. Fa presente che a seguito dei passaggi già rappresentati il testo potrà essere finalizzato sottoponendolo alla firma del Ministro dell'economia e con parere conforme del ministro del Lavoro e poi inviato alla presidenza del Consiglio per l'acquisizione della nulla osta all'emanazione. Rappresenta che la disciplina dei fondi pensione rappresenta la stella polare di questa regolamentazione: ad essa è ispirato anche il limite alla concentrazione degli investimenti immobiliari diretti e indiretti, che sono comunque soggetti alla valutazione della COVIP. Ritiene che il regolamento offra un giusto bilanciamento fra contenimento del rischio e possibilità di investimento nell'economia reale. Fa presente che la disciplina delle remunerazioni è inquadrata nelle regole sui conflitti di interesse, che si basano su norme generali che devono poi essere valutate negli specifici contesti dalle autorità di vigilanza. Ritiene che per gli investimenti in strumenti derivati sia necessario un doppio presidio legato sia alle finalità di copertura dei contratti in questione che al possesso effettivo dell'attività sottostante per la quale si sottoscrive la copertura dai rischi.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Alt-PC-IdV*) sottolinea la necessità di adottare importanti cautele sull'investimento in strumenti derivati.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Capiello per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,23.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Antonio Lombardi, Presidente di Federcepicostruzioni, sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Antonio Lombardi, Presidente di Federcepicostruzioni.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei flussi paralleli illeciti di rifiuti, e in particolare sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di rife-

rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Antonio LOMBARDI, *Presidente di Federcepicostruzioni*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, l'onorevole Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Antonio LOMBARDI, *Presidente di Federcepicostruzioni*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria

225^a Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito alla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e FAZZONE (*FIBP-UDC*) e i deputati VITO (*FI*) e Maurizio CATTOI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 11,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Giovedì 19 maggio 2022

Plenaria
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRESSA

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv*.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Segretario Generale della Federazione degli enti parastatali

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'Avvocato Tiziana Cignarelli, Segretario Generale e del dottor Claudio Correzzola responsabile del settore prevenzione e sicurezza sul lavoro, della Federazione degli enti parastatali.

Il Segretario Generale della Federazione degli enti parastatali (Flepar), Avv. Tiziana Cignarelli, e il responsabile del settore prevenzione e sicurezza sul lavoro, dott. Claudio Correzzola, illustrano un documento in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dopo interventi del senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) e del Presidente BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il Segretario Generale della Federazione risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'Avv. Tiziana Cignarelli e il dottor Claudio Correzzola e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico**

Giovedì 19 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza del Presidente
MARINO*

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,55

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE